

D.A. n. 35/2021

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Economia

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI i Decreti dell'Assessore regionale per l'Economia n. 17/GAB del 17 giugno 2019, n.12 del 23 marzo 2020, n.13 dell'1 aprile 2020, n.17 del 15 Aprile 2020, n. 34 del 21 luglio 2020, n. 45 del 25 settembre 2020, n. 50 del 9 novembre 2020, n. 57 del 4 dicembre 2020, n. 8 del 21 gennaio 2021, n. 23 del 3 maggio 2021 che, tra l'altro, hanno riformulato le disponibilità del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 e s.m.i.;

VISTO l'Ordine del Giorno n. 521 del 31 marzo 2021 dell'Assemblea Regionale Siciliana e, in particolare, nella parte in cui si riferisce che *"IRFIS FinSicilia S.p.A. è intermediario finanziario iscritto nell'albo unico, nonché società in house per la Regione Siciliana e che, in applicazione della normativa per le società in house providing è richiesto che almeno una quota pari all'80% del fatturato debba derivare dalle attività svolte nei confronti dell'Amministrazione pubblica di riferimento"*;

VISTO il bilancio di previsione 2021 – 2023 del Fondo Sicilia ex art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 e s.m.i., nel quale sono previsti per l'anno 2021 rientri da clientela per l'importo di euro 1,6 milioni circa;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, a seguito della crisi economica derivante dalla pandemia, ha introdotto il Quadro Temporaneo aiuti di Stato (*Temporary Framework for State aid*), che ha permesso l'attivazione di nuovi e numerosi incentivi e il rafforzamento di quelli esistenti per fronteggiare la crisi Covid. Che in data 28 gennaio 2021 ha esteso la precedente scadenza al 31 dicembre 2021 e che inoltre è stato aumentato da € 800.000 a € 1.800.000 il plafond di cui alla sezione 3.1 del Quadro Temporaneo come somma massima del cumulo di varie agevolazioni da differenti fonti in differenti forme.

DECRETA

Art.1

Crediti di firma

Nel terzo comma dell'articolo 1 del D.A. n. 8 del 21 gennaio 2021, le parole "di € 800.000,00" sono sostituite dalle parole "di €. 1.800.000".

Nell'articolo 1 del D.A. n. 8 del 21 gennaio 2021, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

"Le garanzie di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche a fronte delle operazioni di finanziamento concesse in applicazione della Convenzione dell'8 luglio 2020 stipulata tra la Regione Siciliana, l'IRFIS FinSicilia S.p.A., l'Istituto per il Credito Sportivo e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Per le finalità di cui al presente articolo, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 4 del D.A. n. 8 del 21 gennaio 2021, come modificato dall'articolo 2 del D.A. n. 23 del 3 maggio 2021, sono destinati i *rientri anno 2021* da clientela, dipendenti dai finanziamenti concessi a valere sul Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 e s.m.i.".

Art. 2

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, resta ferma la disciplina vigente per la concessione dei finanziamenti a valere sul Fondo Sicilia.

Art. 3

Il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile di pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 15.6.2021

L'Assessore

